

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI E INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ E NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO- FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 ESERCIZIO 2025.

Ai sensi della D.G.R. 3719/24 di Regione Lombardia

**Presentazione delle domande presso l'Azienda Speciale consortile Medio Olona
dal giorno 18/03/25 al giorno 16/05/25**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente documento stabilisce, per l'esercizio 2025, i criteri d'accesso alla Misura B2 e Misura B1 "a favore di persone anziane non autosufficienti ad alto e basso bisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato e molto elevato- fondo per le non autosufficienze 2024 esercizio 2025".

Con verbale dell'Assemblea dei Sindaci n.1 dell'11.03.2025 è stato approvato il Programma Operativo d'Ambito – FNA 2024 – esercizio 2025.

La misura è destinata alle persone di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autonomia personale nelle attività della vita quotidiana di relazione e sociale.

La misura B2, prevista dalla DGR 3719/24, si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona con disabilità o anziana non autosufficiente e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.

Nello specifico:

- A) Buoni sociali caregiver:** contributo economico finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza indiretta assicurate dal solo caregiver familiare alla persona con disabilità o anziana non autosufficiente;
- B) Buono personale assistenza:** contributo economico finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza garantite da personale regolarmente impiegato alla persona con disabilità o anziana non autosufficienti;
- C) Assegno di autonomia:** contributo economico finalizzato a sostenere le prestazioni di assistenza garantite alla persona con disabilità grave da un assistente personale autonomamente scelto e regolarmente impiegato, in assenza del supporto del caregiver;
- D) Interventi sociali integrativi (assistenza diretta):** le progettualità si svilupperanno attraverso l'attivazione di interventi che favoriscono la sostituzione dello stesso nel lavoro di cura e assistenza attuati in regime domiciliare, diurno o residenziale. Tali progettualità consentiranno ai caregiver familiari di avere momenti di "respiro" dall'assistenza, tempo per sé e da dedicare al proprio benessere psico fisico, tramite ad esempio interventi settimanali o bisettimanali di alcune ore al domicilio della persona oppure l'opportunità di accoglienza temporanea di sollievo definita in forma flessibile.

Gli interventi di assistenza domiciliare rivolti al caregiver (ex L. 234/2021 art. 1 comma 162 lettera a) e b) si svilupperanno attraverso le seguenti azioni progettuali attivate dagli Ambiti territoriali in collaborazione con gli Enti del terzo settore con finalità di:

- a. Supporto e sollievo ai caregiver familiari;
- b. Benessere e miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e anziana non autosufficiente.

I contributi sopra descritti sono alternativi e non sono cumulabili ad eccezione degli interventi sociali integrativi. I beneficiari degli interventi integrativi sono le persone con presenza del solo caregiver familiare che assicura il lavoro di cura senza il supporto da parte di personale di assistenza.

ART. 2 – DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO

Possono beneficiare degli interventi di cui all'art.1 i soggetti assistiti al domicilio che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei sette Comuni Ambito di Castellanza (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona);
- con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età. E tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi **dell'art.3, comma 3 della legge 104/1992** o beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge **n.18/1980** e successive modifiche/integrazioni con **508/1988**);
- con i seguenti valori ISEE di riferimento:
 - Isee sociosanitario fino a un massimo di 25.000 euro (anziani e disabili in condizione di disabilità);
 - Isee ordinario in caso di minori fino a un massimo di 40.000 euro compreso ISEE corrente* o Isee minorenni* laddove prevista dalla normativa.

*ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

ISEE prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte. Viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori, come già accennato, potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

ISEE prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni. Ai fini dell'accesso a prestazioni per i minori rileva la condizione economica di entrambi i genitori, a meno di casi particolari. Viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli fatti con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione etc.). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell'altro genitore o costituzione di un'altra famiglia) da quella in cui l'altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica. Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare si tiene conto integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente. Fonte Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

La domanda di accesso alla valutazione è resa sottoforma di autodichiarazione ai sensi del DPS n.445/2000 e deve essere presentata, sia dalle persone in continuità sia da quelle di nuovo accesso all'Ambito di riferimento, corredata da specifica documentazione secondo le modalità previste dall'Avviso.

Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento, da produrre entro e non oltre l'approvazione delle graduatorie che avverrà entro il 30.06.2025.

Requisiti specifici per l'accesso agli interventi:

A) Buono caregiver familiare

Il Caregiver Familiare è "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18" (art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, richiamato altresì nella L.R. n. 23 del 22/11/22. Il caregiver familiare è colui/colei che partecipa attivamente all'attuazione del piano assistenziale, pertanto, dev'essere in grado di assistere la persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato, secondo le proprie capacità. In questa programmazione, è ancora contemplata la possibilità di erogazione di natura economica al caregiver familiare se inserito nel Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza, quindi rientrando nei servizi offerti alla persona. In questo esercizio si confermano gli strumenti di erogazione già previsti nel corso del 2022 e volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza della persona con disabilità. In caso di religiosi/e con disabilità gravissima che hanno eletto la propria dimora in conventi e comunità religiose, la figura del caregiver familiare può essere identificata con una consorella o un confratello".

Al momento della compilazione della domanda andranno indicati obbligatoriamente i dati del caregiver familiare di riferimento: il nominativo, il grado di parentela/affinità, la descrizione delle prestazioni assicurate dallo stesso da sostenere con il buono previsto da tale misura.

B) Buono personale di assistenza

Colui/colei che, in possesso di adeguata preparazione e regolarmente impiegato, svolge la sua attività a domicilio prevalentemente finalizzata all'assistenza diretta e alla cura dell'ambiente di vita a favore della persona con disabilità gravissima. È regolarmente impiegato, il personale di assistenza assunto direttamente dalla persona con disabilità/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da Ente terzo (es. cooperativa) o da operatore a prestazione professionale. In questa tipologia si intendono escluse le forme di compartecipazione (es. SAD comunale).

C) Assegno per l'Autonomia per sostenere progetti di Vita Indipendente senza il supporto del caregiver

Essere assistiti in un Progetto di Vita Indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un personale regolarmente assunto, autonomamente scelto (anche fornito da ente terzo) e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi, in particolare la disabilità del richiedente non deve essere determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

D) Interventi sociali integrativi

Tali progettualità consentiranno ai caregiver familiari di avere momenti di "respiro" dall'assistenza, tempo per sé e da dedicare al proprio benessere psico fisico, tramite ad esempio interventi settimanali o bisettimanali di alcune ore al domicilio della persona oppure l'opportunità di accoglienza temporanea di sollievo definita in forma flessibile.

Per quanto concerne la **Misura B1** la competenza resta in capo alla ASST presso la quale verranno presentate le domande di valutazione. Per la realizzazione del Progetto Individuale, la ASST propone l'attivazione degli strumenti di assistenza indiretta (contributo economico) ed assistenza diretta (interventi integrativi- gestiti in collaborazione con l'Ambito) e il relativo budget complessivo teorico. Non è prevista presentazione di istanza (interventi integrativi) direttamente all'Ambito.

ART. 3 - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLA DGR 3719/24

L'erogazione del Buono Misura B2 è **compatibile** con:

- interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare;
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni;
- sostegni Dopo di Noi;
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015*

Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:

- progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore della settimana per attività di supporto, di socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti che non siano configurate come iscrizione a un servizio formale;
- progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con loro risorse con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia.

*La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.

L'erogazione della Misura B2 è **incompatibile** con:

- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- misura B1;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;

- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- Home Care Premium/INPS HCP.

ART.4 - IMPORTO DEGLI INTERVENTI

I contributi di seguito descritti sono alternativi e non sono cumulabili ad eccezione degli interventi sociali integrativi.

A) BUONI SOCIALI MENSILI FINALIZZATI A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INDIRETTA ASSICURATE DAL CAREGIVER FAMILIARE

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, è pari a € 100,00/mese.

B) BUONI SOCIALI MENSILI FINALIZZATI A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITA DA PERSONALE REGOLARMENTE ASSUNTO (anche in presenza di caregiver familiari)

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, è definito secondo i seguenti criteri:

Ore settimanali personale regolarmente assunto			
0-9 ORE	10-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
€ 100,00/mese	€ 200,00/mese	€ 300,00/mese	€ 400,00/mese

Viene garantita la continuità dell'erogazione dei buoni finalizzati al personale di assistenza regolarmente assunto alle persone beneficiarie della precedente annualità FNA 2023 – esercizio 2024, fermo restando il mantenimento dei requisiti di accesso alla misura.

I beneficiari dovranno comunque ripresentare domanda nei termini e condizioni descritti in questo avviso.

C) ASSEGNO DI L'AUTONOMIA FINALIZZATO A SOSTENERE LE PRESTAZIONI GARANTITE DA PERSONALE REGOLARMENTE PERSONALE REGOLAMENTE ASSUNTO (senza il supporto del caregiver familiare)

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, è definito secondo i seguenti criteri:

Ore settimanali personale regolarmente assunto			
0-9 ORE	10-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
€ 200,00/mese	€ 600,00/mese	€ 700,00/mese	€ 800,00/mese

Viene garantita la continuità della misura alle persone beneficiari di Assegno di autonomia in carico a valere sulle risorse di cui al FNA 2023 – esercizio 2024, fermo restando il mantenimento dei requisiti di accesso alla misura e previo aggiornamento del progetto individuale in cui siano definiti gli interventi da sostenere. I beneficiari dovranno comunque ripresentare domanda nei termini e condizioni descritti in questo avviso.

D) INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI

Per le persone destinatarie di Misura B2 l'importo riconoscibile per singolo Progetto Individuale è fino a un massimo di € 1.800/anno.

I richiedenti avranno la facoltà, in fase di compilazione della domanda, di indicare, mediante apposita selezione, gli interventi integrativi di interesse. Successivamente, al termine della pubblicazione delle graduatorie, sarà onere dei richiedenti contattare direttamente l'Azienda per l'attivazione degli interventi stessi e la definizione del progetto che verrà effettuata in collaborazione con l'assistente sociale comunale.

Il bando prevede una prima scadenza fissata al 05.05. 2025, e la graduatoria sarà stilata in base al valore dell'ISEE. Qualora rimangano fondi disponibili, il bando resterà aperto a sportello e le domande successive saranno accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse.

Gli interventi inseriti nei singoli Progetti individuali potranno essere realizzati da luglio 2025 fino a giugno 2026.

Per quanto concerne la **Misura B1** la competenza resta in capo alla ASST presso la quale verranno presentate le domande di valutazione. Per la realizzazione del Progetto Individuale, la ASST propone l'attivazione degli strumenti di assistenza indiretta (contributo economico) ed assistenza diretta (interventi integrativi- gestiti in collaborazione con l'Ambito) e il relativo budget complessivo teorico. Non è prevista presentazione di istanza (interventi integrativi) direttamente all'Ambito.

Per le persone destinatarie di Misura B1 l'importo riconoscibile per singolo Progetto individuale è € **65,00/mese fino a un massimo di € 780,00 (minori e adulti)**, alla **persona anziana** non autosufficiente ad alto bisogno assistenziale è di € **150,00/mese fino a un massimo di € 1.800,00** per 12 mesi di presa in carico, fino al 31.12.2025.

L'accesso agli interventi è indicato nel PI predisposto in sede di Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) e condiviso con gli Ambiti. Non è prevista presentazione di apposita istanza.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

Il richiedente (o un familiare o chi ne garantisce la protezione giuridica) in possesso dei requisiti di cui al paragrafo Destinatari, dovrà presentare istanza all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona secondo le seguenti modalità:

- Consegna a mano, presso la sede dell'Azienda - Piazza Gabardi 3 – 21058 Solbiate Olona (VA); **previo appuntamento telefonando al numero 0331.502118;**

- all'indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it indicando come oggetto: "Domanda Misura B2".

La domanda è scaricabile dal sito www.aziendaspecialemedioolona.it , alla quale allegare:

- Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e/o del beneficiario (se diverso dal richiedente);
- Copia della documentazione che attesta la condizione di gravità, così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o della documentazione attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- Copia cartacea dell'IBAN **del beneficiario**;
- Nel caso in cui si richieda l'accesso al buono personale assistenza è necessario allegare copia del contratto stipulato in cui sia esplicitato il monte ore settimanale lavorativo oppure la ricevuta INPS della "Denuncia rapporto di lavoro domestico".
- Nel caso in cui il richiedente abbia già presentato istanza alla Commissione competente per il riconoscimento della condizione di gravità e/o dell'invalidità civile, ma non abbia ricevuto il relativo verbale, è possibile presentare l'istanza in attesa di definizione dell'accertamento, purché venga presentata la relativa documentazione entro e non oltre la data di approvazione delle graduatorie.

Le domande possono essere presentate **dal giorno 18/03/2025 al giorno 16/05/2025**.

Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti e soprariportati.

ART. 6 - GRADUATORIE

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Castellanza, alla ricezione delle domande, avvierà un'istruttoria finalizzata a verificare la completezza della stessa e a riscontrare eventuali documenti mancanti o incompleti. Qualora venissero verificate inesattezze o necessità di chiarimenti, l'Azienda provvederà a contattare direttamente l'utente per richiedere le dovute integrazioni o delucidazioni. Si procederà inoltre alla formulazione di graduatorie separate per tipologia di intervento e beneficiario.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 30.06.2025.

I punteggi attribuiti ad ogni istanza determineranno l'ordine di inserimento nella graduatoria di appartenenza. A parità di punteggio, per la definizione del posto in graduatoria, prevale la maggiore età anagrafica del richiedente per gli anziani e l'ISEE più basso per gli altri. Ad ogni istanza verrà attribuito un punteggio che sarà determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori come di seguito individuati:

A) Valore ISEE	
Fasce	Punti
0-€3.000,00	100

€ 3.000,01- €6.000,00	90
€6.000,01 -€ 9.000,00	80
€ 9.000,01 – 12.000,00	70
€12.000,01- 15-000,00	60
€ 15.000,01 – 18.000,00	50
Oltre € 18.000,01 sino alla soglia	40

Verranno finanziate le domande in possesso dei requisiti in relazione alle risorse destinate a ogni intervento, così come previsto nel Piano Operativo dell’Ambito Territoriale, e comunque fino ad esaurimento del fondo. Qualora dopo l’approvazione della graduatoria si verificasse un residuo di risorse, le stesse potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria nell’ambito dello stesso strumento.

I Comuni di residenza si faranno carico di avvisare tempestivamente l’Ufficio di Piano di ogni cambiamento del profilo del beneficiario per gli opportuni provvedimenti.

Il **Progetto Individuale** prevede un’analisi multidimensionale delle necessità della persona, considerando salute, istruzione, occupazione, mobilità, casa e socialità. Dopo una valutazione integrata tra Ambito e ASST, vengono esaminati gli aspetti psicofisici (autonomia, cognizione, comportamenti) e sociali (supporti formali e informali, autonomia finanziaria). Il progetto include:

1. Risultato della valutazione della disabilità e non autosufficienza.
2. Obiettivi raggiungibili in termini di qualità della vita.
3. Interventi e servizi sanitari, sociosanitari e sociali attivati o da attivare.
4. Supporto tramite assistenza indiretta (contributo mensile).
5. Attività svolte dal caregiver familiare o personale di assistenza.
6. Interventi di assistenza diretta (sociali integrativi).
7. Individuazione del case-manager.

Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio:

- le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative;
- le prestazioni assicurate dall’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- periodo di sollievo;
- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati.

Specificatamente per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo Dopo di Noi ecc.

Per la realizzazione della valutazione multidimensionale, l’equipe integrata Ambito /ASST, dovrà effettuare **una visita domiciliare** per conoscere la situazione familiare, abitativa, ambientale del potenziale beneficiario. Tale passaggio è indispensabile ai fini della definizione del Progetto Individuale di Assistenza.

Il Progetto Individuale, essendo funzionale alla presa in carico, dev'essere condiviso e sottoscritto da:

- un rappresentante del Comune/Ambito;
- persona/famiglia - o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- responsabile del progetto (case manager);
- un rappresentante della ASST ove ne ricorra la necessità in relazione alle condizioni sanitarie o socio-sanitarie rilevate.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

I richiedenti potranno consultare l'esito della loro richiesta sul sito dell'Azienda <https://www.aziendaspecialemedioolona.it/m/11/53/>

Nelle graduatorie sarà indicato il numero di protocollo, che verrà assegnato al richiedente, al momento della presentazione della domanda presso la sede dell'Azienda. In caso di invio della domanda tramite email, il numero di protocollo sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica fornito.

Gli utenti dovranno conservare tale numero di protocollo per poter verificare il loro posizionamento nella graduatoria una volta pubblicata.

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, provvederà all'erogazione del buono ai beneficiari, con cadenza trimestrale posticipata entro il trenta del mese successivo, per **12 mensilità, riconoscendo il beneficio a decorrere dal 01/07/2025 al 30/06/2026.**

Il contributo spettante sarà accreditato su IBAN intestato al beneficiario della misura.

Qualora non venga fornito l'IBAN del beneficiario, ma solo quello del richiedente, sarà necessario ai fine del riconoscimento del beneficio, provvedere all'apertura di un conto conforme alla richiesta. Nel caso di minori, il contributo potrà essere accreditato su IBAN intestato ai genitori o a chi ne esercita la tutela giuridica.

Nel caso di decesso, sarà necessario consegnare contestualmente alla comunicazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi.

ART. 8 - VERIFICA, MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona effettuerà un controllo per verificare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati su un campione non inferiore al 5% delle istanze presentate.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, verrà segnalato d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e si procederà alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Il buono verrà definitivamente sospeso in caso di decesso del beneficiario, cessazione rapporto di lavoro del personale dedicato e qualora non si proceda ad una nuova assunzione, mancato rispetto

da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel Progetto Assistenza Individuale e/o ricovero in via definitiva presso una struttura residenziale.

I beneficiari e/o soggetti richiedenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune di residenza ogni variazione relativa alla perdita dei requisiti di accesso. Successivamente a tale comunicazione, il beneficio decade secondo le indicazioni che seguono: - dal primo giorno del mese qualora l'accadimento si verificasse entro il 15 del mese stesso; - dal primo giorno del mese successivo qualora l'accadimento si verificasse dal 16 del mese).

Inoltre, il buono verrà definitivamente sospeso anche nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno e con trasferimento in altra Regione.

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679.

I Titolari del trattamento dei dati sono:

- **Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona** con sede in Piazza Gabardi n. 3, 21058 Solbiate Olona (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it;
- **Comune di residenza della persona** con disabilità che presenta istanza di accesso.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: paolo.tiberi@sinetinformatica.it. 5 Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Piazza Gabardi 3 – 21058 Solbiate Olona (VA) Tel. 0331.502118 – Fax 0331.502118 – e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it Sito web: www.aziendaspecialemedioolona.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità **di accesso all'intervento indicato con la presente domanda** e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell'interessato, in particolare, con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti, l'interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità. I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016